



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE**

In persona del Giudice dott. Andrea Postiglione ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4572 del Ruolo generale per gli Affari Contenzioni dell'anno 2018, vertente

TRA

██████████ S.R.L. (P.IVA ██████████) in persona del suo legale rappresentante pro tempore ██████████ elettivamente domiciliata in Napoli, alla via ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ del foro di Napoli, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo;

- Opponente

E

██████████ S.P.A. (P.IVA ██████████) in persona dell'Amministratore ██████████ elettivamente domiciliata in Roma, via ██████████ n. ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che la rappresenta e difende per giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- Opposta

Oggetto: contratti atipici

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo notificato in data 02.12.2017, ██████████ S.P.A. (d'ora in avanti ██████████) ingiungeva alla ██████████ S.r.l. il pagamento dell'importo di euro 115.897,78, oltre ad interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio. La predetta somma risultava connessa alle obbligazioni derivanti da un contratto concernente attività di raccolta di gioco lecito tramite macchinari da gioco AWP, che veniva stipulato in data 02.07.2013 tra ██████████ S.r.l. e ██████████ in qualità di concessionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la realizzazione e condizioni della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e da intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. In particolare, l'importo ingiunto veniva richiesto a titolo del

maggior prelievo derivante dal combinato disposto di cui agli artt.1, comma 649, Legge Stabilità 2015 e 1, comma 921, Legge Stabilità 2016, a norma dei quali il legislatore aveva preveduto, ai fini di un miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica, l'obbligo di versamento di una somma in proporzione al numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario alla data del 31.12.2014, che doveva essere ripartito tra ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei rispettivi accordi contrattuali.

Emesso il decreto monitorio n. 26735/2017, [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. proponeva opposizione. Preliminarmente, parte opponente eccepiva l'improcedibilità della pretesa monitoria per non aver, parte opposta, proposto domanda di accesso al procedimento di mediazione obbligatoria ed esperito il tentativo di negoziazione assistita. Inoltre, ancora in via preliminare, [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. chiedeva al Giudice adito di rilevare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Napoli, ove risultava esservi la sede legale della società ingiunta. A fondamento della propria opposizione e nel merito, [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. contestava la pretesa creditoria in relazione al suo fondamento giuridico, posto che, a parere dell'opponente, la normativa che giustificava la riscossione da parte della concessionaria delle somme indicate nella Legge Stabilità 2015, dovesse ritenersi non più applicabile, per non aver, il Legislatore, fatto seguito alla Legge n.23/2014, c.d. Delega Fiscale, emanando i decreti delegati.

Notificata in data 09.01.2019 l'opposizione al decreto ingiuntivo, [REDACTED] si costituiva in comparsa di risposta e chiedeva al giudice adito, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e nel merito, di rigettare l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.

All'udienza di prima comparizione delle parti, in data 27.06.2018, [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. si opponeva alla provvisoria esecuzione e chiedeva termine per le note, parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione e si opponeva alle note richieste. Il giudice si riservava.

Con ordinanza del 24.08.2018 e a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, il giudice conferiva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo poiché l'opposizione non risultava fondata su prova scritta ovvero di pronta soluzione e rinviava al 10.10.2019.

All'udienza del 10.10.2019, le parti comparivano e si richiamavano ai mezzi istruttori. Il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 13.10.2021.

L'udienza del 13.10.2021 avveniva mediante deposito e scambio di note a trattazione scritta. Parte opponente concludeva come in atto di citazione rinunciando ai termini di legge, mentre parte opposta concludeva come in

comparsa di costituzione e memorie ex art. 183, comma VI, n.1 e chiedeva i termini di legge.

Il giudice assegnava i termini ex art. 190 e tratteneva la causa in decisione.

Parte opposta depositava note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, merita l'integrale rigetto l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria. È opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n.28/2010, il procedimento di mediazione non risulta obbligatorio nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, e comunque, ai sensi del comma 1, del medesimo articolo, anche dopo tale evenienza, quando l'azione proposta in giudizio non rientra tra quelle elencate dallo stesso legislatore, tra le quali, senz'altro non rientra l'azione proposta nel giudizio monitorio, concernente corresponsioni di somme di denaro derivanti da contratto.

Allo stesso modo, merita l'integrale rigetto l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per non aver, parte ricorrente, formulato invito a stipulare una negoziazione assistita. A norma dell'art. 3 della L.131/2014, l'esperimento di negoziazione assistita è obbligatorio per chi intenda esercitare un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli e natanti, ovvero per chi intenda esercitare un'azione relativa a domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, tra le quali, di conseguenza, non rientra la domanda proposta in via monitoria, poiché la stessa eccede il limite di euro cinquantamila.

Merita rigetto, altresì, l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente. Sebbene la riscossione delle somme oggetto del presente giudizio sia stata preveduta dalla Legge di stabilità 2015 e, corretta in via interpretativa dalla successiva Legge di stabilità, il fondamento di tale riscossione da parte del concessionario nei confronti dei soggetti abilitati alla detenzione di apparecchi di gioco AWP sorge pur sempre dal contratto stipulato tra tali soggetti e, di conseguenza, il foro competente a decidere in merito ad una controversia sorta tra concessionario e soggetto abilitato, risulta essere quello indicato all'art. 27 del contratto, e dunque, il Tribunale di Roma. Viene inoltre in considerazione il criterio di cui all'art. 1182 c.c. quale sede dell'attore, neppure oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.

Nel merito, l'opposizione è infondata.

L'art. 1, comma 649, L. n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) aveva previsto, a decorrere dall'anno 2015, la riduzione su base annua di 500 milioni di euro delle risorse statali, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, in base

alle rispettive competenze, operavano nel settore del gioco mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del Testo Unico di cui al regio decreto n.773, 1931. In attuazione di tale riduzione, il Legislatore aveva previsto altresì che, i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto già versato allo Stato ordinariamente, avrebbero dovuto versare annualmente la somma di euro 500 milioni, entro i mesi di aprile e ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Il numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario, a sua volta, a norma di legge, veniva determinato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il quale venivano determinate, altresì, le modalità di effettuazione del versamento. Infine, il medesimo testo normativo, stabiliva espressamente che i concessionari avrebbero dovuto ripartire con gli altri operatori della filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.

Vista la difficoltà materiale di rinegoziare i contratti tra tutti gli operatori della filiera, la Legge Stabilità del 2016, con l'art. 1, comma 921, premessa l'abrogazione del comma 649 della Legge Stabilità 205 con il comma 920, interpretava il meccanismo di riduzione su base annua delle risorse stabilendo che esso si applicava a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, che dunque, non dovevano essere rinegoziati.

Ciò premesso, come stabilito dalla norma interpretativa, parte opposta, senza procedere ad alcuna rinegoziazione dei contratti con i gestori e sulla base del provvedimento dell'Agenzia delle Dogane (doc. 3 fascicolo monitorio) con il quale veniva dato atto che gli apparecchi riferibili alla ██████ fossero 35.399 e che la quota a suo carico ammontasse ad euro 42.736.105,54, provvedeva a suddividere autonomamente e in conformità con il dato normativo la suddetta quota, per ogni singolo apparecchio e, per ogni gestore, ha suddiviso detta quota tra essa concessionaria ed il gestore in proporzione alle distribuzioni del compenso contrattualmente stabilite.

Posto quanto fin qui specificato, in relazione alla sussistenza del credito, parte opposta forniva la documentazione contrattuale, gli estratti conto ed il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane (doc. 4-5-3 fascicolo monitorio), in relazione al meccanismo appena delineato. Inoltre, dalla lettura del contratto depositato, emerge chiaramente che risultava espressamente previsto tra le parti che quanto dovuto al concessionario era determinato dai rendiconti contabili contenenti le letture effettive dei contatori delle macchine da gioco (artt. 3.1. lett. h) e i), 4.3, 6.3, 7.1) detenute dai soggetti abilitati.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza o richiesta, così provvede:

- Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 26735/2017, emesso in data 11.11.2017;
- Condanna [REDACTED] S.R.L., al pagamento a [REDACTED] s.p.a. delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.795,00, di cui euro 1.215,00 per la fase di studio, euro 775,00 per la fase introduttiva, euro 3.780,00 per la fase istruttoria/ di trattazione ed euro 2.025,00 per la fase decisionale, oltre IVA al 22%, spese generali al 15% e C.P.A. come per legge.

Così deciso, in Roma

27.01.2022

Il giudice

Andrea Postiglione